

ALBO PRETORIO ON-LINE

IL GARANTE DELLA PRIVACY PRECISA COME E COSA PUBBLICARE

Nella GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 19-3-2011 è stata pubblicata la

DELIBERAZIONE 2 marzo 2011 del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

In particolare si precisa:

Devono essere pubblicati dati personali **STRETTAMENTE NECESSARI** al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti

Deve essere garantito il diritto all'oblio degli interessati.

Trascorsi i **periodi di tempo** specificatamente previsti dalla normativa, determinate notizie, **documenti** o sezioni del sito **devono essere rimossi dal web** o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storicocronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato.

- E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata).
- Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute.**
- Appare eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali.**

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://per aprire il link>)

DELIBERAZIONE 2 marzo 2011

<http://www.ga>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

lunedì 28 marzo 2011

14.50.10